



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CASSON, GIROTTO e RICCHIUTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2017**

Disposizioni per il ripristino del «piano delle aree» in materia di attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi, nonché delle relative competenze della Conferenza Stato-regioni

ONOREVOLI SENATORI. - Da molte parti d'Italia e da molte organizzazioni sociali (per primo il comitato nazionale NO TRIV), che hanno a cuore la tutela del nostro territorio, in ossequio ai principi costituzionalmente sanciti, continuano ad essere contestate le norme inserite dal Governo nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cosiddetto «Sblocca Italia», in ordine a strumenti di programmazione e razionalizzazione delle aree da destinare ad attività petrolifere.

Nel documento del 20 febbraio contenente la proposta di legge per il ripristino del piano delle aree, presentato dalle suddette organizzazioni e rivolto, oltre che ai presidenti delle regioni, a tutti i parlamentari, è spiegato che, in una delle prime bozze dello «Sblocca Italia», seguendo una logica avulsa da qualsiasi disegno programmatico, il Governo aveva previsto che potessero essere aperte alle attività estrattive persino il golfo di Napoli, il golfo di Salerno e l'area marina delle isole Egadi.

Nelle intenzioni dei proponenti, il varo di un piano delle aree avrebbe dovuto costituire un argine, seppur debole, a quegli imprevedibili cambi di rotta da parte del Governo di turno.

Il comma 554 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), introduceva all'articolo 38 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, il comma 1-*bis*, successivamente abrogato dalla legge n. 208 del 2015:

«554. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,

n. 164, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla terraferma, è adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-*bis*, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione"».

Il suddetto comma 554, inserito nel corso del passaggio in Senato, richiedeva, dunque, l'intesa delle regioni interessate nella definizione - da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - di un piano delle aree, in cui consentire le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale.

In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, peraltro, gli atti sarebbero stati rimessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi sarebbero stati rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Dopo le opportune valutazioni «necessarie» dello Stato, anche rispetto alla generalità dei giusti vincoli incidenti sulla sua elaborazione, il piano avrebbe ridotto lo spazio

nazionale destinato al settore dell'Oil&Gas, razionalizzando le aree destinate allo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi sia in terraferma che in mare. Pertanto all'approvazione del piano sarebbe stata subordinata la possibilità di richiedere i nuovi titoli concessori unici introdotti con lo «Sblocca Italia».

Nel novembre del 2015, a circa un anno di distanza dalla conversione in legge dello «Sblocca Italia», dopo il positivo pronunciamento della Corte di cassazione sui 6 quesiti depositati, entrò nel vivo l'azione referendaria No Triv.

Il Governo fu costretto ad intervenire in anticipo per scongiurare la consultazione popolare e, con essa, gli effetti politici e normativi di una sconfitta del fronte governativo/petrolifero. Secondo l'esecutivo il *referendum* e, con esso, il piano delle aree, andavano assolutamente evitati.

E così il 13 dicembre 2015, negli emendamenti alla legge di stabilità 2016 vennero inserite "alla lettera" le abrogazioni proposte col *referendum* No Triv, ma con integrazioni ed abrogazioni - non richieste - di alcune disposizioni oggetto di prossimo *referendum*. A meno di trenta giorni dall'inizio dell'esame dei quesiti da parte della Corte costituzionale, il Governo è pertanto intervenuto sull'oggetto del contendere, aprendo la strada a rischiose ambiguità normative e, soprattutto, svincolano le istanze delle multinazionali dai limiti della pianificazione che avrebbe dovuto essere messa a punto con il piano delle aree.

Negli emendamenti del Governo, presentati domenica 13 dicembre 2015 alla Camera

in Commissione bilancio e votati dall'Assemblea una settimana dopo, e sottoposti poi al Senato senza voto di fiducia per l'approvazione definitiva della legge di stabilità 2016, il comma 1-*bis* dell'articolo 38 dello «Sblocca Italia» scomparve definitivamente dal nostro ordinamento e, con esso, il "piano delle aree".

Reintroducendo, con il presente disegno di legge, il piano delle aree, si intende conferire maggiori poteri alle regioni nella definizione del piano e, quindi, nella individuazione delle aree, sia su terraferma sia in mare, anche oltre il limite delle 12 miglia, da sottrarre alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di gas e petrolio.

È inaccettabile e grave che una regione non possa partecipare, in posizione di parità rispetto allo Stato, alla determinazione di scelte che necessariamente interferiscono con le politiche energetiche, di governo del territorio e di tutela dell'ambiente che la interessano ed investono direttamente.

Scopo della proposta è quello di consentire che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si esprima sul piano nella sua interezza (terraferma e mare) e, per altro verso, di evitare che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il Governo possa far ricorso all'esercizio del potere sostitutivo.

Ove fosse accolta, infine, la proposta farebbe sì che fino all'adozione del piano non potrebbero essere rilasciati nuovi titoli.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1.1.* La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».